



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **2328** Reg. Determinazioni

Registrato in data **11/10/2022**

AMBIENTE

Autorizzazione unica ambientale

Dirigente: **SARA MAZZA**

OGGETTO

DPR 13.03.2013 N.59, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA ASFALTI FENAROLI MARIO DI FENAROLI ROBERTA E C. SAS, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI PREDORE, VIA SARNICO N. 68 ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO NEI COMUNI DI GRASSOBBIO, VIA GRINETTA SNC E DI SERIATE, VIA GRINETTA SNC, BG (AUA209464).

IL DIRIGENTE ING. SARA MAZZA

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente n. 259 del 12.11.2021 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 16.11.2021 e sino al 15.11.2024;

VISTO il DPR n. 59 del 13.03.2013, recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto Legge 9.02.2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.04.2012, n. 35;

VISTE:

- la domanda, presentata in data 29.11.2021, al SUAP del Comune di Grassobbio, dalla Sig.ra Bettoni Maria in qualità di legale rappresentante della Ditta "FENAROLI MARIO & C. SNC" con sede legale in Comune di Predore Via Sarnico n. 68 ed insediamento ubicato nei Comuni di GRASSOBBIO, VIA GRINETTA SNC e di SERIATE, VIA GRINETTA SNC;
- la nota, prot. n. 3367 del 19.01.2022, con cui il SUAP del Comune di Grassobbio ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 ed ha specificato che la sede operativa della ditta è ubicata in Comune di Seriate in Via Grinetta snc e che l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso è sito in Comune di Grassobbio;
- il riferimento identificativo della pratica sulla piattaforma Procedimenti e Servizi RL AUA209464 presentata per i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i, per lo scarico su suolo/strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.L.vo n. 152/06;
- la nota di richiesta integrazioni del Servizio AUA della Provincia del 11.03.2022 prot. prov. n. 15079, inviata alla Ditta per il tramite del SUAP del Comune di Grassobbio;
- le integrazioni pervenute in data 14.04.2022 prot. prov. n. 22743, 15.07.2022 prot. prov. n. 41083, 19.09.2022 prot. prov. n. 52977;
- le planimetrie richiamate nelle schede tecniche allegate al presente provvedimento;

RILEVATO dall'istanza presentata che:

- la Ditta svolge attività di produzione e vendita conglomerati bituminosi (codice ATECO 23.99.00);
- l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del D.Lvo 152/06 e s.m.i.
- l'insediamento produttivo della Ditta si estende sul territorio comunale del Comune di Seriate e del Comune di Grassobbio. Il nuovo impianto di produzione di conglomerato bituminoso di Fenaroli Mario e C. Snc risulterà ubicato in Comune di Grassobbio mentre l'accesso all'area produttiva in Comune di Seriate, via Grinetta snc. Il progetto prevede la sostituzione dell'impianto attualmente in uso ed il riposizionamento in una zona più centrale dell'insediamento;

- l'attività svolta consiste nella produzione di conglomerato bituminoso tramite impianto di mescolazione, utilizzando inerti, bitume, filler e una percentuale di materiale riciclato ovvero fresato stradale, gestito in regime di sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. prov. n. 41083 del 15.07.2022 è stata comunicata la variazione della denominazione sociale mantenendo invariati la sede legale e dell'insediamento, la partita IVA e codice fiscale da "Fenaroli Mario & C. SNC" a "Asfalti Fenaroli Mario di Fenaroli Roberta e C. Sas";

DATO ATTO che l'attività è soggetta al rilascio/aggiornamento dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013:

- autorizzazione di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i, per lo scarico su suolo/strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.L.vo n. 152/06;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- la L.R. n. 24 del 11.12.2006, "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", che agli artt. 8 comma 2 e 30 comma 6 stabilisce che dal 1 gennaio 2007 "la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera.....";
- la D.G.R. n. IX/3552 del 30.05.2012, "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. – modifica e aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 – n. 7/13943";
- la D.G.R. n. 7/13943 del 1.08.2003, "Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle "Migliori tecnologie disponibili" per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.P.R. n. 203/88 – Sostituzione – Revoca della D.G.R. 29 novembre 2002, n. 11402";
- la D.G.P. n. 534 del 21 Settembre 2009 "Autorizzazione generale per impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- gli artt. 269 e 275 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- la DGR X/7570 del 18/12/2017 "indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.";
- la D.G.R. n. XI/982 del 11.12.2018 " Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06 collocate sul territorio regionale";
- la D.G.R. n. XI/983 del 11.12.2018 " Disciplina delle attività cosiddette 'In Deroga' ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/06 sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera";
- la D.G.R. n. XI/4837 del 7.06.2021 "Linea guida regionale per l'applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 271 c. 7 bis del D.Lgs 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose";

- gli artt. 108, 124 e 125 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- la L.R. 26/2003, “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'Art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e fbis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)”;
- la DGR n. 6990 del 31 luglio 2017 con cui è stato approvato il Programma di Tutela ed Uso delle Acque 2016 (PTUA 2016);
- la L. n° 447/95, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 13/2001, “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- la DGR 8313/2002, “L. n. 447/1995 -L. quadro sull'inquinamento acustico - e L.R. 10 agosto 2001, n. 13 -Norme in materia di inquinamento acustico - Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»”;
- la L.R. 16/99 e s.m.i., “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA”;
- la Legge 241/90 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il DPR del 07.09.2010 n.160, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

RICHIAMATE

- la Circolare Regionale n.19 del 05.08.2013 “primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”;
- la Circolare Ministeriale n. 49801 del 07.11.2013 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- la D.G.R. n. 1840 del 16/05/2014 “indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
- la DGR n. 3827 del 14.07.2015 “indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013”.
- il D.d.s. 14 dicembre 2021 n. 17382 “Approvazione dei contenuti delle modulistiche inerenti la «Voltura AUA» e le «Modifiche Non Sostanziali»”;

- la DGR 21 dicembre 2021 n. XI/5773 “Aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell’applicativo «AUA Point» in sostituzione dell’allegato alla DGR 14 dicembre 2020 n. XI/4027”;
- la DGR 21 Dicembre 2021 n. XI/5774 “Messa a regime delle nuove modalità di inoltro delle modulistiche digitali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui:

- alla DGR n. 3827 del 14.07.2015 “indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013”;

RILEVATO che per quanto riguarda l’impatto acustico:

- la Ditta ha presentato la valutazione di impatto acustico nella quale viene precisato che:
 - per quanto riguarda il periodo diurno, si prevede il rispetto dei limiti di emissione, immissione e differenziale presso tutti i punti indagati e non si rilevano pertanto condizioni ostative da un punto di vista acustico al funzionamento separato degli impianti indagati.
 - Per il periodo notturno sono state rilevate le seguenti possibili criticità: previsto superamento del limite di emissione notturno al limite di proprietà; di immissione notturno presso il confine sud e presso il ricettore; di immissione differenziale notturno presso il confine nord per il funzionamento degli impianti asfalti e presso il confine sud per il funzionamento del trituratore.
- Con nota prot. prov. n. 61193 del 17.03.2022 il Comune di Grassobbio ha evidenziato che la zona dove è ubicata l’attività della Ditta Fenaroli Mario:
 - rientra in Classe V -Aree prevalentemente industriali rispetto alla Zonizzazione Acustica vigente del territorio ;
 - è fuori dal perimetro del centro edificato (L.865/71) e dal perimetro del centro abitato.

Inoltre il Comune di Grassobbio ha comunicato, con la medesima nota, di aver inviato ad Arpa Dipartimento di Bergamo la valutazione di impatto acustico presentata dalla Ditta per le osservazioni di competenza.

- Con nota prot. prov. n. 46267 del 08.08.2022 Arpa Dipartimento di Bergamo ha preso atto che:
 - la Ditta intende lavorare anche nel periodo notturno,
 - è stata effettuata una misurazione di rumore presso il ricettore sensibile R1 alle ore 2:00 e alle 4:00 della mattina posizionando il microfono all’altezza pari a circa 3 m come richiesto; presso lo stesso ricettore è stato anche verificato il limite di immissione differenziale,
 - sono state fornite e informazioni rispetto al traffico indotto dall’attività sulla base di una giornata di lavoro tipo,
 - è stata condotta una misura presso il confine nord dell’insediamento produttivo in quota con l’attività in funzione; il tecnico ha valutato il rispetto dei limiti di legge,
 - il tecnico ritiene che le misure condotte riflettano le condizioni di esercizio più gravose considerando che sono state condotte sull’impianto attuale che si prevede meno efficiente e quindi anche più rumoroso rispetto al nuovo impianto,
 - la Ditta dichiara che l’impianto di frantumazione non verrà messo in funzione durante il periodo notturno.

Inoltre ha comunicato che la documentazione presentata è sostanzialmente conforme a quanto stabilito dalla DGR 8 marzo 2022 n. 7/8313 senza formulare ulteriori osservazioni.

DATO ATTO che con nota prot. prov. n. 15079 del 11.03.2022 (di richiesta integrazioni) è stato chiesto al Comune di Seriate e Comune di Grassobbio di comunicare eventuali considerazioni rispetto ai procedimenti di propria competenza e che non sono pervenute osservazioni/pareri dal Comune di Seriate;

DATO ATTO che la Ditta è in possesso delle seguenti autorizzazioni/comunicazioni:

- Determinazione Dirigenziale n. 2876 del 02.10.2007 rilasciata dal Servizio Risorse Idriche della Provincia, per lo scarico in su strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche;
- Determinazione Dirigenziale n. 3659 del 20.12.2012 rilasciata dal Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore, ai sensi dell'art. 269 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che la Ditta in merito:

- all'autorizzazione allo scarico richiede il rinnovo per tutti gli scarichi già precedentemente autorizzati;
- all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiede la modifica per un numero complessivo di 2 punti di emissioni atmosferiche soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/06 e s.m.i. ed emissioni diffuse;

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dal Servizio AUA si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine al rilascio dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, ferme restando le prescrizioni riportate nelle Schede Tecniche che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in particolare:

- le caratteristiche degli scarichi su suolo/strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue domestiche e le relative prescrizioni sono riportate nella Scheda Tecnica (**Allegato A**);
- le caratteristiche del ciclo produttivo, delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni in atmosfera sono riportate nella Scheda Tecnica (**Allegato B**);

RILEVATO che il D.P.R. 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l'autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;

RILEVATO che ai sensi della L.R n. 16 del 6.07.1999, "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A", artt. 3 e 5, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 5 marzo 2015 nonché dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti

DETERMINA

1. di autorizzare ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR 59 del 13.03.2013 il Legale Rappresentante della Ditta “Asfalti Fenaroli Mario di Fenaroli Roberta e C. Sas” con sede legale in Comune di Predore, Via Sarnico n. 68 ed insediamento ubicato nei Comuni di Grassobbio, Via Grinetta snc e di Seriate Via Grinetta snc:
 - 1a) allo **scarico su suolo/strati superficiali del sottosuolo** delle acque reflue domestiche, in base all’art. 124 del D.Lvo 152/06, alle condizioni e con le prescrizioni di cui alla Scheda Tecnica, **Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - 1b) alle **emissioni in atmosfera** derivanti dal proprio insediamento per l’effettuazione dell’attività di “produzione di conglomerato bituminoso” alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegata scheda tecnica, **Allegato B**, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre altresì quanto segue:
 - 2a) la Ditta dovrà adeguarsi alle prescrizioni integrative anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli eventuali nuovi provvedimenti di legge;
 - 2b) in merito all’utilizzo come materia prima di sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis comma 1 del D.lgs 152/06 e s.m.i., resta fermo l’onere in capo sia al produttore dei residui sia alla ditta autorizzata alla loro utilizzazione di dimostrare comunque la sussistenza effettiva di tutti i criteri, i requisiti e le condizioni previsti dalla legge in materia di sottoprodotti, ai fini dell’invocata esclusione dall’applicazione della normativa sui rifiuti. L’attribuzione agli scarti in parola della qualifica di sottoprodotto cessa (con conseguente assoggettamento degli stessi scarti al regime giuridico dei rifiuti) al venir meno anche di una sola delle condizioni fissate dall’art. 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - 2c) l’impianto di frantumazione non potrà essere messo in funzione durante il periodo notturno;
 - 2d) la Ditta dovrà attivare adeguate procedure gestionali per garantire che dallo svolgimento della propria attività non derivino molestie olfattive;
 - 2e) la Ditta dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo la data di messa in esercizio del nuovo impianto di produzione del conglomerato bituminoso;
3. di disporre che:
 - 3a) contestualmente alla notifica del presente atto cessi di avere efficacia (in quanto sostituita dall’AUA) la Determinazione Dirigenziale n. 2876 del 02.10.2007 rilasciata dal Servizio Risorse Idriche della Provincia, per lo scarico in su strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche;
 - 3b) contestualmente alla messa in esercizio del nuovo impianto di produzione di conglomerato bituminoso cessi di avere efficacia la Determinazione Dirigenziale n. 3659 del 20.12.2012 rilasciata dal Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore, ai sensi dell’art. 269 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.;
4. di stabilire che:

- 4a) eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento debbano essere comunicate alla Provincia di Bergamo per il tramite del SUAP del Comune di Grassobbio;
 - 4b) siano sottoposte a preventiva nuova autorizzazione unica ambientale le modifiche sostanziali degli impianti, delle emissioni, degli scarichi o il trasferimento in altra unità produttiva, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore;
 - 4c) che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 la presente autorizzazione ha la durata di 15 (quindici) anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo al SUAP competente;
5. di dare atto che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, l'autorità competente potrà procedere ai sensi degli artt. 278 (per le emissioni in atmosfera) e 130 (per gli scarichi di acque reflue) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:
 - 5a) alla diffida,
 - 5b) alla diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione,
 - 5c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto;
 6. di dare atto che in base ai disposti dell'art. 269 comma 6 del D.L.vo n° 152/06, l'Autorità Competente per il controllo (ARPA) effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro 6 mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato;
 7. di dare atto, in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10.08.2001 sono svolte dai comuni, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 59/2013 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono quindi fatti salvi eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, disposizioni e nulla osta eventualmente necessari e di competenza di altri enti in materia urbanistica, idraulica, sicurezza (D.Lgs. 81/2008), igienico-sanitario ecc, in tale ambito, qualora si configurasse la necessità di eseguire opere edilizie, prima della loro esecuzione dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune di Grassobbio e/o al Comune di Seriate;
 9. di disporre che la presente autorizzazione acquisisce efficacia a decorrere dalla data della sua approvazione;
 10. di trasmettere al SUAP del Comune di Grassobbio il presente provvedimento, per consentire, come disposto dall'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013, il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al titolare e la relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale;
 11. di fare salve le competenze del SUAP in materia di verifiche antimafia ai sensi dell'art. 83 del DLgs 159/2011 e s.m.i.;
 12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., e al D.Lgs n. 104/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegato A: scheda tecnica autorizzazione allo scarico

Allegato B: scheda tecnica autorizzazione alle emissioni

IL DIRIGENTE

Ing. Sara Mazza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del
D.Lvo 82/2005 e norme collegate